



AGEVOLAZIONI

I pagamenti effettuati in data 30 marzo 2024 salvano le cessioni e gli sconti

di Silvio Rivetti

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

A fronte della **persistente latitanza di utili chiarimenti** da parte dell'Agenzia delle entrate, restano **numerose le questioni interpretative** ancora aperte, in relazione alle norme dell'[articolo 1, comma 5, D.L. 39/2024](#), disponenti l'ulteriore riduzione dei **residui margini di praticabilità delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura**, ex [articolo 121, D.L. 34/2020](#), come a suo tempo delineati da parte dell'[articolo 2, commi 2 e 3, D.L. 11/2023](#).

Alla luce dei nuovi criteri di cui al D.L. 39/2024, il **diritto di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura oggi non è più esercitabile**, pur risultando tempestivamente effettuati gli adempimenti di cui ai citati commi 2 e 3, dell'[articolo 2, D.L. 11/2023](#), entro la data del 17.2.2023 – e quindi, per i **lavori eleggibili al superbonus**, figurò **presentata a tale data la CILA o il diverso titolo abilitativo per la demo-ricostruzione** (con tempestiva adozione, entro la stessa data, anche della **delibera di approvazione dei lavori**, in caso di interventi condominiali); mentre, per i **lavori non ricadenti nel superbonus**, figurino come tempestivi la richiesta del titolo abilitativo, o l'inizio dei lavori o il pagamento degli acconti se in edilizia libera (con possibilità di **autocertificare la tempestività degli accordi vincolanti**, in caso di assenza di pagamenti) – laddove non risulti effettuata, alla data di entrata in vigore del D.L. 39/2024, **in relazione agli interventi agevolabili**, alcuna spesa per lavori già effettuati, **documentata da fattura**.

Ora, individuata la data d'entrata in vigore del menzionato D.L. 39/2024, al sabato 30.3.2024, data spartiacque ai fini qui d'interesse; e considerato quanto avvenuto nel corso della giornata precedente di venerdì 29.3.2024, ossia **la vera e propria "corsa" all'emissione di fatture per "lavori effettuati" da parte delle imprese incaricate dei lavori**, si pone come legittimo il dubbio se il pagamento effettuato nella giornata di sabato 30.3.2024, delle fatture emesse il giorno precedente, mediante bonifico dedicato (facilmente con le modalità di **internet banking**, vista l'ordinaria chiusura degli sportelli bancari nel giorno di sabato), **possa dirsi tempestivo**, così da consentire l'accesso alle opzioni ex [articolo 121, D.L. 34/2020](#), come disciplinato dalle nuove norme.



La risposta pare **poter essere positiva**, alla luce della lettura testuale del comma 5, dell'[**articolo 1, D.L. 39/2024**](#), per il quale il novellato **regime di opzionabilità di cessioni e sconti** è espressamente **escluso per quei soli interventi**, già “fatti salvi” dal D.L. 11/2023, per i quali alla data di entrata in vigore del decreto, 30.3.2024, “*non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati*”. Com’è evidente, l’attenzione della norma si colloca primariamente sul **requisito del “sostenimento della spesa”**, la cui effettuazione e tempestività costituiscono i **presupposti da riscontrare ai fini qui d’interesse**: coerentemente, sia ai principi generali di carattere giuridico/normativo valevoli nell’ambito delle detrazioni fiscali, costantemente ribaditi dalla prassi erariale (per tutte, circolare n. 17/E/2023), per cui è agevolabile la spesa **se “effettivamente sostenuta”**, con riguardo all’anno d’imposta del relativo sostenimento (in ossequio al principio di cassa); sia ai criteri pratici e di carattere più squisitamente operativo che connotano l’agire dell’Agenzia delle entrate, per la quale il **momento di sostenimento delle spese via bonifico è un adempimento facilmente riscontrabile**.

In questo quadro, se l’emissione della fattura è l’antefatto, il **pagamento della fattura** alla data di entrata in vigore del decreto, 30.3.2024, è **il requisito che la legge ammette letteralmente**. Qualora, poi, sorgesse qualche imbarazzo in punto **dimostrazione dell’effettività del pagamento in tale data**, a causa dei sistemi informatici bancari che eventualmente datino il bonifico via home banking come posto in essere in un momento successivo, è utile ricordare come l’Agenzia delle entrate, con la [**risposta all’interpello n. 137/E/2024**](#), abbia chiarito che, in caso di pagamento con bonifico bancario, **la spesa si considera sostenuta nel momento stesso in cui viene dato l’ordine di pagamento alla banca**, irrilevante quello dell’addebito sul conto corrente dell’ordinante. E poiché, nel caso esaminato nell’interpello in questione, il bonifico disposto mediante **internet banking** nella giornata di sabato **è stato riconosciuto come effettuato in tale stessa data**, è allora sostenibile che l’effettuazione di spese tramite *home banking*, con disposizioni ordinate in data 30.3.2024, **sia condizione sufficiente per optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura**, anche dopo il varo delle norme restrittive del D.L. 39/2024.